



Decreto Dirigenziale n. 11 del 14/03/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 4 Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-Fondo investim.
Occupazionale

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 30/04/1992, N. 285 E D.P.R. 16/12/1992, N. 495 - REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 DEL 10/02/2011 DI DECLASSIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA EX S.S. N. 162 "DELLA VALLE CAUDINA" RICADENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) E NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL TRATTO INTERESSATO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 74183 del 15/05/2009, la Provincia di Caserta trasmetteva la delibera di G.C. del Comune di San Felice a Cancelli n. 185 del 05/10/2000 di delimitazione del centro abitato al fine di ottenere la declassificazione di due tratti consecutivi della ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina", dal km 12+260 al km 20+670, ricadenti entrambi all'interno del centro abitato, per una lunghezza complessiva di km 8+410;
- che, con nota prot. n. 6297 del 25/01/2011, la Provincia medesima trasmetteva ulteriore copia della delibera di G.C. del Comune di San Felice a Cancelli n. 185/2000 in uno alla planimetria di riferimento;
- che, con decreto dirigenziale n. 8 del 10/02/2011 veniva declassificato soltanto il tratto che andava dal km 12+260 al km 18+880, e non anche il tratto dal km 18+880 al km 20+670, in quanto quest'ultimo risultava già declassificato come traversa interna con verbale del 09/08/1955; nello stesso decreto venivano altresì saltate, per mero errore, alcune righe appartenenti a due distinti capoversi;
- che, successivamente, veniva appurato che il tratto di S.S. n. 162 dal km 18+880 al km 20+670, classificato come traversa interna dal Comune di San Felice a Cancelli, in realtà, non era mai stato declassificato dalla Regione.

CONSIDERATO

- che il D.L.vo 31/03/98, n. 112 ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento delle strade e delle autostrade non rientranti nella rete stradale di interesse nazionale ed attribuito alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della stessa;
- che il D.L.vo 30/03/1999, n. 96 agli articoli 38 e 39 ha attribuito alla Regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria sopra richiamata e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, ed alle Province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza;
- che il D.P.C.M. 21/02/2000 ha individuato e trasferito ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.L.vo n. 112/98 le strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 21/02/2000, il trasferimento in precedenza indicato, ha prodotto gli effetti giuridici adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), per cui, con lo stesso provvedimento, le strade ex ANAS trasferite alla Regione Campania sono state classificate come regionali;
- che la rete stradale e i beni strumentali ex ANAS sono stati acquisiti al demanio regionale giusta sottoscrizione dei verbali di acquisizione in data 17/10/2001, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 5248 del 16/10/2001;
- che, contestualmente, con verbale sottoscritto in data 17/10/2001, la Regione ha proceduto a consegnare alla Provincia di Caserta le strade ed i beni strumentali ex ANAS già acquisiti al demanio regionale ricadenti nel territorio di quest'ultima, per consentire alla stessa l'esercizio della funzione di gestione;

- che tra le strade trasferite alla Regione Campania figura anche la strada ex ANAS S.S. n. 162 “della Valle Caudina” dal Km 0+000 al Km 45+260, intero percorso;
- che, l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, così come successivamente modificato ed integrato, ha individuato i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- che, l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 prevede che le strade non statali siano declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano nuovamente classificate;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, le strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono classificate comunali con la stessa deliberazione di G.C. di delimitazione del centro abitato.

RILEVATO

- che, per quanto in premessa specificato, occorre provvedere alla revoca del decreto dirigenziale n. 8 del 10/02/2011;
- che, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta, di cui alle note prot. n. 74183/2009 e n. 6297/2011 si deve provvedere alla declassificazione dell'intero tratto della ex S.S. n. 162 “della Valle Caudina”, dal km 12+260 al km 20+670, per una lunghezza complessiva di km 8+410.

ATTESO

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, il presente provvedimento ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;
- che i canoni dovuti per autorizzazioni e concessioni interessanti il tratto di strada in parola sono fatti salvi a favore del Comune di S. Felice a Cancelli a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di emissione del presente decreto;
- che il medesimo Comune entro l'anno corrente provvederà ad acquisire l'elenco delle autorizzazioni
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, il presente provvedimento deve essere trasmesso entro un mese dalla sua pubblicazione all'ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ora Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture al fine della sua registrazione nell'archivio nazionale delle strade.
- che ai fini della consegna del tratto di strada sopra indicato al Comune di San Felice a Cancelli da parte dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio regionale, è necessario che la Provincia di Caserta riconsegna tale tratto all'A.G.C. Lavori Pubblici regionale.

VISTI

- L'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- La D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dell'attestazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di revocare il decreto dirigenziale n. 8 del 10/02/2011;
- 2) di declassificare, il seguente tratto di strada ricadente all'interno del centro abitato del Comune di San Felice a Cancelli, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992:
 - tratto della ex S.S. n. 162 "della Valle Caudina", con inizio dal km 12+260 al km 20+670, per una lunghezza complessiva di km 8+410;
- 3) di classificare come strada comunale l'anzidetto tratto di strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- 4) di stabilire che l'effettivo trasferimento del predetto tratto di strada al Comune di San Felice a Cancelli avverrà mediante consegna al Comune medesimo da parte del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania, previa riconsegna dello stesso all'A.G.C. Lavori Pubblici regionale da parte della Provincia di Caserta, che attualmente lo gestisce;
- 5) di inviare il presente decreto ad avvenuta esecutività:
 - a) alla Segreteria di Giunta;
 - b) al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione;
 - c) all' A.G.C. LL.PP.;
 - d) al Settore Demanio e Patrimonio;
 - e) alla Direzione Generale delle Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - f) alla Provincia di Caserta;
 - g) al Comune di San Felice a Cancelli (CE).

Ing. Luigi A.M. Cicalese